



Repertorio n. 14995

Raccolta n. 10097

Avv. Luigi Colella

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

Notaio

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciassette del mese gennaio.

17 gennaio 2024

Registrato a Cassino

In Cassino, via Enrico De Nicola, n. 333, piano terra, avanti a me avv. Luigi

il 23 gennaio 2024

Colella, notaio in Cassino, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Cassino, alla

al n. 188 serie 1T

presenza di:

- Dragone Ilaria, nata a Cassino il giorno 8 giugno 1989, residente in Aquino, via

Nicola Mazzaroppi, n. 80;

- Mastronicola Luca, nato a Formia il 29 dicembre 1981, residente in Cassino,

via Sferracavalli, n. 6/F;

intervenuti quali testimoni aventi i requisiti di legge, è comparso li signor:

- **COLONNA Massimo** nato a Cassino il 5 luglio 1960, residente in Cassino,

via Enrico de Nicola n. 333, C.F. CLN MSM 60L05 C034P.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

premesso

che allo scopo di venire incontro alle esigenze di persone indigenti e/o meritevoli

provenienti da nuclei familiari o ospiti di strutture private e pubbliche che hanno

per oggetto la cura delle persone in tutte le sue espressioni: estetiche, benessere,

fisiche, psichiche e simili, esso intende promuovere la istituzione di una

fondazione da denominarsi "FONDAZIONE MARIA CONCAS" stabilendo

nello statuto i mezzi a disposizione della fondazione necessari per lo svolgimento

dell'attività istituzionale;

ciò premesso:



esso Comparente per realizzare la costituzione della Fondazione dichiara e stipula

quanto segue:

Art.1) E' costituita la "**FONDAZIONE MARIA CONCAS**", avente sede in Cassino in via Santa Restituta, n.22. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art.2) La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo e di solidarietà sociale, in particolare svolge l'attività di:

1. formazione professionale nell'ambito della cura e benessere delle persone rivolta in particolar modo a persone indigenti e/o meritevoli;

- beneficenza, sostegno morale e materiale;

- istruzione mediante la promozione di attività scolastiche ed educative;

- formazione ed organizzazione di centri sociali;

- ricerca scientifica di studio, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio a

persone indigenti e/o meritevoli come meglio specificato e definite in apposito

documento che sarà redatto e predisposto dagli amministratori.

2. Raccolta e distribuzione di fondi per le formazioni professionali in ambito nazionale ed internazionale.

3. Raccolta e distribuzione dei fondi per la ricerca – formazione – informazione - istruzione nell'ambito delle cure estetiche e del benessere delle persone nel rispetto della bio-etica.

4. Perseguimento degli obiettivi di assistenza alla formazione professionale attraverso stipula di convenzioni con strutture private e pubbliche quali: Case famiglia, Centri di accoglienza, Centri antiviolenza e simili.

5. Perseguimento degli obiettivi di solidarietà sociale attraverso acquisizione di materiale e prodotti utili alla formazione professionale e beni mobili ed immobili



Allegato A) - Repertorio n. 14995 - Raccolta n. 10097

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE MARIA CONCAS"**

ARTICOLO 1

E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE MARIA CONCAS". La Fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed è apolitica senza indirizzo religioso. La Fondazione ha sede in Cassino (FR), via Santa Restituta, n.22. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato. Le finalità della fondazione si applicano nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale.

ARTICOLO 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo e di solidarietà sociale, in particolare svolge l'attività di:

1. - formazione professionale nell'ambito della cura e benessere delle persone rivolta in particolar modo a persone indigenti e/o meritevoli;
 - beneficenza, sostegno morale e materiale;
 - istruzione mediante la promozione di attività scolastiche ed educative;
 - formazione ed organizzazione di centri sociali;
2. - ricerca scientifica di studio, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio a persone indigenti e/o meritevoli come meglio specificato e definite in apposito documento che sarà redatto e predisposto dagli amministratori.

3. Raccolta e distribuzione di fondi per le formazioni professionali in ambito nazionale ed internazionale.

4. Raccolta e distribuzione dei fondi per la ricerca - formazione - informazione - istruzione nell'ambito delle cure estetiche e del benessere delle persone nel rispetto della bio-etica.

5. Perseguimento degli obiettivi di assistenza alla formazione professionale attraverso stipula di convenzioni con strutture private e pubbliche quali: Case famiglia, Centri di accoglienza, Centri antiviolenza e simili.

6. Perseguimento degli obiettivi di solidarietà sociale attraverso acquisizione di materiale e prodotti utili alla formazione professionale e beni mobili ed immobili al fine di soddisfare gli obiettivi di assistenza sociale previsti dai fini istituzionali della fondazione.

7. Adempimento alle proprie finalità primariamente attraverso convenzioni e/o tramite elargizioni di denaro a strutture formative che abbiano accolto o che forniscano formazione professionale e assistenza sociale, anche tramite cooperazione con Enti Pubblici e privati ed Istituzioni private e pubbliche aventi analoghi scopi verso i soggetti di cui allo scopo dell'ente

8. Promozione e organizzazione di manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alla finalità istituzionale, anche attraverso mezzi radio televisivi e telematici.

Le attività sopra elencate sono rivolte esclusivamente a soggetti indigenti e/o meritevoli in base a bandi o disposizioni procedurali redatte e predisposte dagli amministratori.

Per la realizzazione dei suddetti scopi la fondazione potrà costituire società, assumere interessenze e partecipazioni in società, o aderire in genere ad enti costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe ovvero anche direttamente o indirettamente collegate a quelle della fondazione, nonchè promuovere iniziative comuni con istituzioni italiane ed estere e con altri enti o soggetti pubblici o con il settore privato che operano nei settori di attività sopra indicati. La fondazione non può svolgere attività diversa da quelle previste nel presente articolo, ad

eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

ARTICOLO 3

Il patrimonio della fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione;
- dai contributi che perverranno alla fondazione a qualsiasi titoli da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali diretti espressamente ad incrementare il patrimonio;
- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge;
- da beni mobili ed immobili che pervengono alla fondazione a qualsiasi titolo che siano destinati a patrimonio;
- dalle somme prelevate da utili e/o avanzi di gestione che il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, disponga di destinare ed incrementare il patrimonio della fondazione.

ARTICOLO 4

Per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali la fondazione dispone:

- dei redditi del patrimonio di cui all'art. 3;
- delle rette, tariffe o contributi derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- dei proventi di oblazioni, atti di liberalità e donazioni;
- dei proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
- delle somme che pervengano alla fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, le quali non siano destinate ad incremento del patrimonio;
- delle somme che derivano da alienazione di beni facenti parte del patrimonio le quali vengono destinate con motivata delibera del consiglio di amministrazione ad uso diverso dell'incremento del patrimonio.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 5

E' fondatore la persona fisica che ha preso parte alla costituzione della fondazione "FONDAZIONE MARIA CONCAS".

Al fondatore, salvo quanto previsto al successivo articolo 7), sono riconosciuti i poteri di nomina, revoca e sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione

ARTICOLO 6

Sono organi della fondazione:

- il Fondatore
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il revisore dei conti o il Collegio dei Revisori;
- i responsabili dei settori operativi, ove nominati.

ARTICOLO 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sei membri nominati dal fondatore ed in assenza del fondatore, o in caso di sua incapacità giuridica, dai membri del Consiglio di amministrazione in carica con la proposta di tre nomi da parte di ciascun consigliere: Il Consiglio di

Amministrazione elegge al suo interno il presidente che è anche il presidente della Fondazione ed il Legale Rappresentante, il vice presidente che è anche il vice presidente della Fondazione. Ciascuno degli amministratori dura in carica cinque esercizi, salvo dimissioni o revoca da parte di chi è competente alla nomina ed è liberamente rieleggibile. Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi motivo, il fondatore, in caso di sua assenza o incapacità, il consiglio con le modalità di cui sopra, provvede alla sua sostituzione. Il soggetto nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza naturale fissata per il sostituito. In caso di venir meno della maggioranza del Consiglio di amministrazione per qualsiasi causa che non sia la scadenza, l'intero consiglio si intende decaduto ed i consiglieri, in assenza del fondatore, provvedono alla elezione del nuovo consiglio mediante la votazione dei tre nomi proposti da ogni consigliere come sopra descritto. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno due dei componenti. La comunicazione deve essere inviata per iscritto, anche via fax o via e-mail, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza con l'indicazione dell'ordine del giorno. Le riunioni, regolarmente convocate, sono valide qualora sia presente la maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione è comunque sempre regolarmente costituito in presenza di tutti i consiglieri. Si considerano valide le riunioni tenute anche mediante strumenti di video conferenza o audio conferenza che garantiscono l'intervento di tutti i partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti salvo non sia richiesta una diversa maggioranza dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in assenza, del vice presidente. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura di un segretario scelto all'inizio della seduta tra gli amministratori, il verbale viene sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario.

ARTICOLO 8

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della fondazione. In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e lo stesso delibera:

- sulle scelte dei programmi che verranno effettuati dalla fondazione;
- le modifiche da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge;
- sulla nomina del presidente e del vice presidente;
- sulla nomina del revisore dei conti o dei componenti del collegio dei revisori;
- sulla modalità di investimento del patrimonio della fondazione;
- sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti, che corrispondono ai fini perseguiti dalla fondazione;
- sull'adozione di tutti i regolamenti e le procedure che ritenga opportuni, conformate al presente statuto, per l'espletamento dell'attività istituzionale e connessa e per l'organizzazione e il funzionamento della fondazione;
- sulla costituzione e partecipazione a società, assunzione di interessenze o adesione in genere ad enti pubblici e privati o costituenti, sempre a condizione che le attività di questi soggetti siano strumentali o direttamente connesse con le attività istituzionali della fondazione;

- sulla stipula di convenzioni relative all'impiego dei contributi;
- sugli impieghi dei contributi concessi;
- sull'assunzione e licenziamento del personale dipendente o a collaborazione, determinandone il trattamento economico;
- sull'istituzione dei settori operativi e sulla nomina del loro responsabile;
- sulla determinazione delle eventuali indennità di cariche annuali del Presidente e del vice presidente e degli amministratori e dei membri effettivi del collegio dei revisori, che, per ogni caso, e per ciascun membro, non possono superare il compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1994 n. 645, e del Decreto Legge del 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla Legge 3 agosto 1995 n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;
- sull'adozione di tutti i regolamenti e le procedure che ritenga opportune conformemente al presente statuto per l'espletamento dell'attività istituzionale e connessa per l'organizzazione e funzionamento della fondazione;
- sull'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio preventivo e della relazione annuale dell'attività della fondazione e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione;
- sullo scioglimento della fondazione ai sensi del successivo art. 14.

Sulle modifiche statutarie il consiglio di amministrazione delibera con voto unanime di tutti i membri e sentito il parere dei fondatori, fermo restando che in ogni caso sono immodificabili gli scopi della fondazione.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, in via continuativa per singoli atti o categorie di essi, al presidente della Fondazione o ad altri componenti del Consiglio di amministrazione, determinando i limiti della delega. Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla delega viene attribuita la rappresentanza legale della fondazione. Il Consiglio di Amministrazione inoltre potrà avvalersi di figure professionali esterne che ritenesse utili come consulenti nell'ambito dell'espletamento dell'attività istituzionale e dell'attività connessa.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti alla fine del loro mandato.

ARTICOLO 9

Il Presidente della fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra gli amministratori. Resta in carica per tutta la durata del suo mandato come membro del Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto alla scadenza dei cinque anni. Egli rappresenta la Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'andamento generale della fondazione e sull'osservanza dello statuto;
- predispone la bozza del bilancio e del rendiconto annuale della fondazione;
- in caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte di questi alla prima riunione.

Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare consulenti, avvocati e procuratori alle liti.

Il vice presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. Resta in carica per tutta la durata del suo mandato come membro del Consiglio di Amministrazione. Il vice presidente svolge, in caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente.

ARTICOLO 10

La gestione della Fondazione è sottoposta al controllo di un revisore iscritto

all'Albo dei Revisori Legali. Qualora il totale dei proventi della Fondazione superi per due esercizi consecutivi il limite di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) la fondazione dovrà nominare in luogo di un revisore dei conti, un Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi, tra cui il presidente e due supplenti; l'obbligo della collegialità dei revisori cessa se il limite sopra indicato non viene superato per due esercizi consecutivi. Ciascun membro del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità del revisore dei conti ovvero dei membri del collegio dei revisori, valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione. Ai revisori sono riconosciuti i compensi determinati secondo le tariffe professionali vigenti per i dottori commercialisti. I revisori dei conti e il Collegio dei Revisori dei conti curano la tenuta del libro dell'adunanza dei revisori dei conti, possono partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive, verificano la regolare tenuta della contabilità della fondazione e dei relativi libri e redigono una apposita relazione accompagnatoria ai bilanci.

ARTICOLO 11

I settori operativi vengono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, individuandone un responsabile, quali forme organizzative della fondazione con funzioni propositive, consultive e realizzative in relazione a specifiche aree in cui si esplica l'attività della fondazione stessa. La composizione e il funzionamento dei settori operativi saranno disciplinati da appositi regolamenti.

ARTICOLO 12

L'esercizio amministrativo si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Presidente della Fondazione predispone il rendiconto annuale unitamente alla relazione accompagnatoria e lo trasmette al Collegio dei Revisori e al Consiglio di Amministrazione. Entro il 30 aprile provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione per l'approvazione del rendiconto annuale dell'esercizio precedente, corredato dalla relazione acquisita dal Consiglio dei Revisori e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso predisposto dallo stesso presidente. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro illustrare gli accantonamenti, gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della fondazione.

ARTICOLO 13

Eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve non utilizzati nel corso dell'esercizio verranno riportati nell'esercizio successive o destinati ad incremento del patrimonio.

ARTICOLO 14

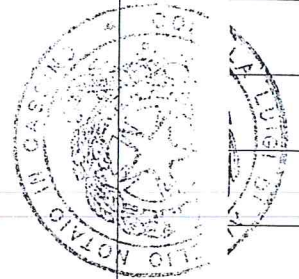
La Fondazione é costituita senza limitazione di durata. Se lo scopo della fondazione diventa impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio diventa insufficiente ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dall'art. 27 del c.c. o quelle di scioglimento previste dall'art. 28, primo comma c.c., la fondazione si estingue anche ai sensi dell'art. 28 II comma c.c.. In caso di scioglimento il patrimonio della fondazione verrà devoluto ad altri enti che

perseguono finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. La Fondazione a seguito di parere favorevole dell'Organismo di Controllo, di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché di approvazione Ministeriale, può fondersi o comunque confluire anche previo scioglimento, in altri enti che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi costituzionali.

ARTICOLO 15

La denominazione della Fondazione "FONDAZIONE MARIA CONCAS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

F.to Massimo Colonna; Dragone Ilaria, teste; Mastronicola Luca, teste; Luigi Colella, notaio; segue sigillo



al fine di soddisfare gli obiettivi di assistenza sociale previsti dai fini istituzionali della fondazione.

6. Adempimento alle proprie finalità primariamente attraverso convenzioni e/o tramite elargizioni di denaro a strutture formative che abbiano accolto o che forniscano formazione professionale e assistenza sociale, anche tramite cooperazione con Enti Pubblici e privati ed Istituzioni private e pubbliche aventi analoghi scopi verso soggetti di cui allo scopo dell'ente.

7. Promozione e organizzazione di manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alla finalità istituzionale, anche attraverso mezzi radio televisivi e telematici.

Le attività sopra elencate sono rivolte esclusivamente a soggetti indigenti e/o meritevoli in base a bandi o disposizioni procedurali redatte e predisposte dagli amministratori.

Per la realizzazione dei suddetti scopi la fondazione potrà costituire società, assumere interessenze e partecipazioni in società, o aderire in genere ad enti costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe ovvero anche direttamente o indirettamente collegate a quelle della fondazione, nonchè promuovere iniziative comuni con istituzioni italiane ed estere e con altri enti o soggetti pubblici o con il settore privato che operano nei settori di attività sopra indicati. La fondazione non può svolgere attività diversa da quelle previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Art.3) La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che il Comparsente qui mi esibisce e che, previa sottoscrizione del comparsente, dei testi

e mia e lettura da me datane, si allega al presente atto sotto la lettera A).

Il comparente, in deroga alle norme statutarie, nomina membri del Consiglio di Amministrazione e con le cariche appresso indicate i signori COLONNA Massimo come sopra generalizzato (Presidente); CAPRARO Pina, nata a Cassino il 18 marzo 1979 (Consigliere).

Art.4) A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, il fondatore, come sopra costituito, assegna alla stessa, destinandola ad essa in dotazione, la somma di Euro 2.900,00 (duemilanovecento virgola zero zero).

Art.5) Dichiara espressamente il signor fondatore che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita.

Art.6) Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della fondazione. Il presente atto è esente da imposta di donazione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 346/1990, nonchè da imposta di bollo ai sensi dell'art.27-bis allegato B - tabella - D.P.R. 642/1972.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto del quale alla presenza dei testimoni ho dato lettura al comparente che, da me personalmente interpellato, lo ha in tutto confermato. Scritto, a macchina, da persona di mia fiducia e parte di mio pugno, occupa, di due fogli, quattro pagine intere e fin qui della quinta e viene sottoscritto e firmato a margine alle ore tredici e minuti trenta.

F.to Massimo Colonna; Dragone Ilaria, teste; Mastronicola Luca, teste; Luigi Colella, notaio; segue sigillo

Copia conforme all'originale, in atti miei, firmato a norma di legge, si rilascia per

uso *Riconoscimento Persone Giuridiche*

Cassino, 31 gennaio 2024

